



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE PROMOZIONE COMMERCIO E OPI**

ATTO N. ORDS 68

Torino, 21/09/2022

ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN METALLO, IN OCCASIONE DELL'EVENTO CITTADINO DENOMINATO TERRA MADRE – SALONE DEL GUSTO 2022, DAL 22 SETTEMBRE AL 26 SETTEMBRE- PARCO DORA -AREA EX VITALI - TETTOIA DELLO STRIPPAGGIO..

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DATO ATTO

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”;
- che, ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute dei lavoratori; la tutela dell’ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;
- che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:
"1. *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:*
a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.
2. *Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal*

• che, ai sensi dell'art. 10 c. 4 del Regolamento comunale n. 329 è previsto che “non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività...” nell'ambito di attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgono nel perimetro urbano della Città;

CONSIDERATO CHE

In relazione all'evento indicato in oggetto, che avrà luogo a Torino da giovedì 22 a lunedì 26 settembre, con nota dell'Ufficio di Gabinetto – Cat.A.4/22.GAB prot. 128138 del 20/09/2022 - la Questura richiede alla Città di valutare l'adozione di un provvedimento volto a vietare:

- dalle ore 8,00 di giovedì 22 settembre e sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico nella giornata di lunedì 26 settembre 2022, all'interno dell'area dell'evento e nell'area esterna del luogo interessato dall'evento, delimitata dal sottopasso Donat Cattin, via Borgaro, corso Umbria sino alla rotonda, corso Umbria (interno, confine parco), via Adolphe Daubrée, Salita Michelangelo Garove, via Livorno, Ponte Dora, via Orvieto e via Orvieto 1, nonché il Parco Dora – Lotto Valdocco compreso tra via Livorno e corso Principe Oddone con particolare riferimento a piazzetta Vittime dell'Immigrazione e qualsiasi luogo in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita ambulante di alimenti e bevande:

- A. la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattina ovvero in contenitori idonei all'offesa, anche ove erogata da distributori automatici; i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione
- B. il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori idonei all'offesa;
- C. la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all'offesa, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori;

RILEVATO

- che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, nonché per la possibilità di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;
- che il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche può determinare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute anche rispetto all'incolumità delle persone nell'area della manifestazione;
- che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

VISTO

altresi, l'art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti, (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

il comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del

comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione; il Regolamento comunale n. 329 "Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici" che all'art. 10 comma 4 stabilisce il divieto, durante le manifestazioni temporanee svolte nel perimetro urbano cittadino, di effettuare la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, in occasione dell'evento indicato in oggetto, che avrà luogo da giovedì 22 settembre a lunedì 26 settembre Parco Dora -Area ex Vitali – Tettoia dello Strippaggio:

- dalle ore 8,00 di giovedì 22 settembre e sino a quando sarà rilevata presenza di pubblico nella giornata di lunedì 26 settembre 2022, all'interno dell'area dell'evento e nell'area esterna del luogo interessato dall'evento, delimitata dal sottopasso Donat Cattin, via Borgaro, corso Umbria sino alla rotonda, corso Umbria (interno, confine parco), via Adolphe Daubrée, Salita Michelangelo Garove, via Livorno, Ponte Dora, via Orvieto e via Orvieto 1, nonché il Parco Dora – Lotto Valdocco compreso tra via Livorno e corso Principe Oddone con particolare riferimento a piazzetta Vittime dell'Immigrazione e qualsiasi luogo in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita ambulante di alimenti e bevande.

Il divieto di :

A. somministrazione, vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande alcoliche contenute in bottiglie di vetro, lattine ovvero in contenitori idonei all'offesa, anche ove erogate da distributori automatici; i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione.

B. consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori idonei all'offesa;

C. detenzione in luogo pubblico di bevande alcoliche in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all'offesa, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori;

D. detenzione in luogo pubblico di bevande analcoliche in bottiglie di vetro, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori.

E' consentita ai soli espositori la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo a condizione che la bevanda sia racchiusa in contenitori opportunamente confezionati.

E' consentita la cessione a titolo promozionale di bevande non alcoliche in contenitori di metallo a condizione che il distributore e gli organizzatori dell'evento provvedano a dislocare adeguato numero di raccoglitori per il conferimento e la raccolta, ne curino il periodico svuotamento, e assicurino un servizio di raccolta degli eventuali contenitori non conferiti ed abbandonati al suolo.

E' comunque consentito agli espositori di effettuare degustazioni utilizzando contenitori di vetro all'interno di spazi delimitati e controllati.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando del Corpo Polizia Municipale di Torino al fine della notifica e/o più ampia diffusione oltre che all'esecuzione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241; che l'inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.: Autorità emanante: Città di Torino. Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Area 4 - Divisione Protezione Civile Gestione Emergenze e Sicurezza Ufficio Manifestazioni Temporanee – sito in Via Meucci 4.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo

Arrivo: AOO 005, N. Prot. 00004691 del 21/09/2022



Estensione divieto anche alle aree esterne adiacenti l'area della manifestazione